



**COBAS Scuola  
COORDINAMENTO REGIONALE SICILIANO**

p.<sup>zza</sup> Unità d'Italia 11  
90144 Palermo

Tel .091.34.91.92 - Tel/Fax 091.62.58.783

<http://cobasscuolapalermo.wordpress.com>  
[cobasscuolapa@gmail.com](mailto:cobasscuolapa@gmail.com)



**UAAR  
Coordinamento Sicilia**

Via Matteo Bonello, 39  
90134 Palermo

Tel. 392.92.77.905  
<https://palermo.uaar.it/sicilia@uaar.it>

Palermo, 11 settembre 2017

Ai Dirigenti Scolastici  
delle scuole di ogni ordine e grado della Sicilia

**Oggetto: Avvio delle attività alternative all'IRC ai sensi nota MEF 7/3/2011**

**PREMESSO**

- che l'Accordo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, sottoscritto il 18.2.1984 e ratificato con la Legge 25.3.1985 n. 121, consente agli studenti e/o ai loro genitori di esercitare, all'atto della prima iscrizione, di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;
- che tale scelta ha effetto per l'intero anno scolastico di prima iscrizione e si considera automaticamente confermata per tutti gli anni scolastici successivi per i quali è prevista l'iscrizione d'ufficio. È fatto salvo il diritto di modificare tale scelta iniziale tramite un'espressa dichiarazione dei genitori.
- che nei confronti degli alunni/studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, devono essere posti in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire il diritto di frequentare attività alternative (C.M. n. 63 del 13 luglio 2011 e C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987).

**RILEVATO**

- che l'attività alternativa deve essere valutata (DPR 122/09 art 2/5) così come avviene per l'IRC: per entrambi su scheda redatta a parte e con giudizi;
- che l'art. 9, commi 2 e 3, della legge n. 121 del 1985, dispone che, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica (IRC) è garantito a ciascuno e *che tale scelta non può dare luogo ad alcuna forma di discriminazione*;
- che tale garanzia è ribadita, negli identici termini, dall'art. 310 del d.lgs. 16 aprile 1994, n.297, recante Testo unico disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- che è fatto obbligo per le istituzioni scolastiche predisporre le attività didattiche per gli alunni non avvalentisi dell'IRC, ai sensi della normativa vigente (L. 121 del 25/03/1985 art. 9 punto 2, C.M. 316 del 28/10/1987), e in forza di alcune sentenze (TAR del Lazio sentenza 15 novembre 2010, n. 33433, Consiglio di Stato sentenza n. 2749 del 16 marzo 2010) che vincolano le scuole a deliberare queste attività didattiche;
- che il personale docente a cui affidare lo svolgimento di tali attività deve essere individuato prioritariamente tra il personale in servizio con orario inferiore all'orario cattedra con ore a completamento; nel caso in cui non si possa così procedere, i Dirigenti scolastici devono conferire le ore alternative all'IRC come ore eccedenti l'orario di cattedra fino al limite massimo di 6 ore; come previsto dal comma 4 dell'art. 22 della Legge Finanziaria 28.12.2001 n. 448, l'assegnazione spetta a coloro che, in servizio nella scuola come docenti a tempo indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano già completato l'orario di cattedra ed abbiano manifestato la propria specifica disponibilità; l'invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore alternative come ore

eccedenti deve essere rivolta a tutti gli insegnanti in servizio, ad eccezione dei docenti di Religione cattolica, per ovvie ragioni di opportunità. Tale invito non potrà inoltre essere rivolto ai docenti di Scuola dell'infanzia e ai docenti di Scuola primaria in servizio per orario di cattedra, in applicazione di una pronuncia della Corte dei Conti secondo cui ai citati docenti non possono essere attribuite ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo; qualora non sia possibile procedere nemmeno in questa maniera, i Dirigenti scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato prioritariamente con supplenti già in servizio per orario inferiore a cattedra, ai fini del completamento dell'orario, e quindi stipulare contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti inclusi nelle graduatorie d'istituto.

- che le risorse economiche per il pagamento delle competenze dei docenti impegnati nelle attività sopraindicate, individuati dalle graduatorie di circolo e d'istituto, non sono a carico del fondo per le supplenze brevi e saltuarie, ma ai sensi della nota MEF 26482 del 7/3/2011, sono inviate dal MEF, tramite le proprie direzioni provinciali, sui capitoli di spesa: 2711 scuola dell'infanzia; 2709 scuola primaria; 2710 scuola secondaria di 1° grado; 2703 scuola secondaria di 2° grado;

- che la Corte di Cassazione con sentenza n. 4961 del 28.03.2012 riconosce il periodo di servizio pre-ruolo, ai fini della ricostruzione della carriera, prestato in qualità di insegnante delle attività alternative all'IRC.

### SI INVITA

il Dirigente Scolastico a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare le attività didattiche alternative all'IRC **fin dal primo giorno di lezione**, previa convocazione del Collegio dei Docenti per la delibera del progetto.

Distinti saluti ed auguri di buon lavoro

**Per il coordinamento regionale Cobas Scuola**

Carmelo Lucchesi  


**Per l'UAAR Coordinamento Sicilia**

Giorgio Maone  
